

APPROFONDIMENTO CIVILE

Permesso Soggiorno: TAR, atto non tradotto valido con difesa OK

Data pubblicazione:	11/03/2026
Autore:	Avv. Roberto Francesco Iannone
Categoria:	Civile

Contenuto

TAR Emilia-Romagna: Validità dell'Atto Amministrativo Non Tradotto

Il TAR Emilia-Romagna (Bologna) sez. I, con la sentenza n. 254 del 13 febbraio 2026, ha respinto il ricorso di uno straniero contro il **diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio**. La sentenza chiarisce che la **mancanza di traduzione** dell'atto in lingua comprensibile al destinatario non ne determina l'illegittimità, qualora sia stato garantito il pieno esercizio del diritto di difesa e l'impugnazione sia avvenuta nei termini. Una pronuncia che riafferma principi consolidati in materia di procedure per l'immigrazione.

La vicenda giudiziaria ha evidenziato un'importante questione procedurale riguardante la **lingua degli atti amministrativi** e i **diritti di difesa dello straniero**. Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento, lamentando, tra l'altro, che il diniego non fosse stato tradotto nella sua lingua, ritenendolo illegittimo. Tuttavia, il collegio giudicante ha dovuto prima di tutto ristabilire la corretta natura del provvedimento impugnato, non una conversione da studio a lavoro come sostenuto, bensì un diniego di rinnovo di un permesso per motivi di studio già scaduto.

Diritto di Difesa: La Chiave del Superamento della Mancata Traduzione

Centrale nella decisione del TAR è stata l'analisi della censura relativa alla mancata traduzione del provvedimento. Nonostante il diniego fosse effettivamente redatto solo in lingua italiana, il Tribunale ha ribadito un **principio consolidato in giurisprudenza**: *la mancata traduzione non inficia la*

validità dell'atto se l'omissione non ha impedito allo straniero di impugnarlo tempestivamente e di esercitare compiutamente le proprie difese. Nel caso specifico, il ricorso è stato presentato nei termini di legge, e il verbale di notifica attestava una traduzione orale del contenuto dell'atto in una lingua comprensibile al destinatario, avvenuta alla presenza del suo avvocato. Questi elementi hanno permesso al giudice di escludere qualsiasi lesione del diritto di difesa, ritenendo superata la doglianza.

Irrilevanza Altri Motivi e Necessità di Chiare Istanze

Gli altri motivi di ricorso sono stati ugualmente respinti. La censura relativa all'errata interpretazione dei requisiti per una conversione è stata dichiarata irrilevante, in quanto l'istanza del ricorrente non riguardava affatto una conversione, ma il rinnovo del permesso di studio. Inoltre, la doglianza sulla mancata valutazione di 'titoli alternativi' è stata ritenuta inammissibile per genericità, poiché il ricorrente non ha specificato quali fossero tali titoli. Il TAR ha altresì sottolineato che non sussiste un obbligo per l'Amministrazione di valutare presupposti per permessi diversi da quello richiesto dall'interessato, specialmente se le condizioni fossero intervenute successivamente alla scadenza del titolo. La decisione conferma ***l'importanza della chiarezza nelle istanze presentate e della necessità di fondare le contestazioni su presupposti fattuali e giuridici correttamente accertati.***